



CONFINDUSTRIA
Sardegna

STATUTO



TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – COSTITUZIONE E SEDE

Fra le Associazioni Provinciali degli Industriali della Sardegna aderenti a Confindustria è costituita - a norma dell'art.9 dello Statuto confederale - la Confindustria regionale della Sardegna, denominata Confindustria Sardegna, con sede in Cagliari.

La Confindustria Sardegna è una componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana definita dallo Statuto di Confindustria, ne acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti e ne adotta il logo abbinandolo alla propria denominazione.

La Confindustria Sardegna è apartitica ed opera in posizione di indipendenza da condizionamenti esterni al sistema confederale.

Essa persegue i suoi scopi ispirando le proprie modalità organizzative ed i propri comportamenti al Codice etico e alla Carta dei Valori di Confindustria che costituiscono parte integrante del presente statuto.

ART. 2 - SCOPI

La Confindustria Sardegna non ha fini di lucro e non ha natura commerciale. Tuttavia, per una migliore realizzazione degli scopi associativi, essa può promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale. Esercita la rappresentanza e la tutela degli interessi industriali a livello regionale ed esprime la volontà della regione nella formazione delle direttive confederali.

Essa rappresenta lo strumento di coordinamento delle Associazioni federate per le azioni di proposta e promozione delle politiche regionali e comunitarie di interesse regionale e per la diffusione sul territorio delle posizioni e delle iniziative di Confindustria.

Favorisce la collaborazione e il coordinamento fra le Associazioni federate salvaguardando e valorizzando gli aspetti e le specificità di eccellenza delle Territoriali e, in tale quadro, promuove attività e iniziative di interesse comune per ottimizzare l'uso delle risorse e aumentare la coesione del sistema.

Confindustria Sardegna, nella trattazione di problemi concernenti specifici settori particolarmente interessati alle politiche regionali ed ogni qualvolta ciò risulti necessario od opportuno, si raccorderà anche con le Associazioni nazionali di categoria e le Federazioni di settore.

In stretto e costante raccordo con le Associazioni provinciali, le attività istituzionali della Confindustria Sardegna si rivolgono alla erogazione di servizi di progettazione, assistenza, consulenza e informazione alle stesse Associazioni, relativamente ai problemi industriali, economici, legislativi e sociali della regione



nonché al costante monitoraggio e alla conseguente informativa sull'attività degli organi legislativi regionali e delle società o enti regionali, di interesse per il settore industriale.

Nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione dei ruoli e delle prestazioni fra le componenti del sistema ed escludendo comunque la sovrapposizione di competenze, Confindustria Sardegna, a norma dell'art.9 – comma 2 dello Statuto Confederale, esercita la rappresentanza e la tutela degli interessi generali delle imprese aderenti al sistema in tutte le materie assegnate alla competenza legislativa e amministrativa della Regione, anche con riferimento agli assetti istituzionali definiti dall'art.118 della Costituzione, nonché le relative attività di informazione destinate a tutte le componenti del sistema. In particolare, sono prestazioni istituzionali della Confindustria Sardegna:

- rapporti con l'Ente Regione e con le società collegate, enti ed organismi di ambito regionale, organi dello Stato decentrati a livello regionale, associazioni regionali;
- designazioni negli organismi collegiali di amministrazione attiva o consultiva;
- tutela della rappresentatività in ambito regionale;
- programmazione economica regionale e politica del bilancio della Regione;
- attività della Regione in materia tributaria;
- legislazione di livello regionale in materia di: urbanistica, territorio, ambiente ed energia;
- legislazione industriale di livello regionale;
- disciplina e interventi nelle infrastrutture e trasporti anche nell'ambito interregionale;
- legislazione ed azioni amministrative per le fiere e la promozione dell'internazionalizzazione;
- formazione professionale e interventi regionali sul mercato del lavoro;
- legislazione ed azioni amministrative in materia di igiene, sicurezza e sanità;
- azioni dell'Unione Europea di interesse regionale;
- studi, ricerche ed indagini;
- comunicazione e immagine, relazioni esterne.

E' facoltà delle Associazioni federate, al fine di garantire le economicità complessive offerte alle imprese industriali della Sardegna, delegare, congiuntamente, alcune funzioni specifiche a Confindustria Sardegna.

La Confindustria Sardegna potrà istituire e gestire unitariamente eventuali servizi di comune utilità per conto delle Associazioni suddette, su mandato delle stesse.



La Confindustria Sardegna potrà aderire, partecipare, promuovere e costituire enti, società, fondazioni, consorzi od organismi collettivi per la realizzazione degli scopi previsti dal presente Statuto.

TITOLO II – SOCI DELLA CONFINDUSTRIA SARDEGNA

ART. 3 – DIRITTI ED OBBLIGHI

I soci hanno diritto di ricevere le prestazioni istituzionali, di rappresentanza e di servizio, poste in essere dalla Confindustria Sardegna.

I soci hanno, inoltre, diritto di elettorato attivo e passivo negli organi della Confindustria Sardegna.

I soci della Confindustria Sardegna hanno l'obbligo di osservare il presente statuto, nonché il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria e le deliberazioni che, in base ad essi, saranno adottate dai competenti organi della Confindustria Sardegna e di astenersi da ogni azione o iniziativa in contrasto.

I soci dovranno altresì fornire alla Confindustria Sardegna l'elenco, aggiornato al 30 giugno di ciascun anno, delle proprie aziende associate, con relativo numero di dipendenti, nonché copia del proprio statuto e l'elenco dei componenti dei propri organi direttivi con i relativi aggiornamenti e dovranno informare la Confindustria Sardegna sulle deliberazioni assunte, relative a materie di interesse per l'attività della stessa Confindustria Sardegna.

Le attività istituzionali dei soci della Confindustria Sardegna devono essere esercitate secondo principi di correttezza ed integrazione organizzativa e non devono essere lesive degli interessi generali tutelati dalla Confindustria Sardegna né di quelli degli altri soci. A tal fine, in caso di controversie, i soci sono impegnati ad affidare alla Confindustria Sardegna un ruolo di coordinamento per la risoluzione delle stesse.

L'accesso alle cariche degli organi della Confindustria Sardegna è riservata solo ai rappresentanti delle Associazioni le cui imprese di riferimento siano completamente inquadrare secondo quanto previsto dall'apposito regolamento confederale.

I componenti della Giunta e del Consiglio Direttivo non possono partecipare alle riunioni se le rispettive Associazioni non sono in regola con il versamento dei contributi fino a tutto l'anno precedente.

ART. 4 – CONTRIBUTI

Le Associazioni federate sono impegnate a corrispondere un contributo alla Confindustria Sardegna, calcolato in base ai parametri fissati a livello confederale, nella misura necessaria a garantire l'erogazione delle prestazioni istituzionali della



Confindustria Sardegna di cui all'art.2 del presente Statuto e secondo quanto previsto dalla disciplina sul Fondo Regionale di Sistema. In ogni caso, detti contributi devono essere tali da assicurarne l'adeguato finanziamento.

I contributi sono corrisposti in rapporto all'ammontare dei contributi realmente incassati, nell'anno immediatamente precedente, da ciascuna Associazione, così come riportati nel relativo bilancio consuntivo che sarà inviato alla Confindustria Sardegna.

La misura percentuale sarà stabilita annualmente dalla Giunta, con la maggioranza qualificata del 75% degli aventi diritto al voto, secondo quanto previsto dal successivo art.8.

Eventuali contribuzioni aggiuntive per esigenze di bilancio saranno deliberate dalla Giunta, su proposta del Consiglio Direttivo, sempre con la stessa maggioranza qualificata.

Il pagamento sarà effettuato in quattro trimestri con rate di pari importo, con le seguenti scadenze: febbraio, maggio, luglio, ottobre.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DELLA CONFINDUSTRIA SARDEGNA

ART. 5 - ORGANI

Sono organi della Confindustria Sardegna:

- la Giunta
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente
- il Vice Presidente
- i Revisori contabili
- i Probiviri

ART. 6 – GIUNTA

Sono componenti della Giunta:

- il Presidente;
- il Past-President;
- il Vice Presidente;
- i Presidenti delle Associazioni federate;
- due componenti aggiuntivi, oltre il Presidente, per ciascuna Associazione;
- il Presidente del Consiglio regionale Piccola Industria;



- il Presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori.

Inoltre, ciascuna Associazione ha diritto a nominare tre componenti aggiuntivi qualora partecipi con una quota superiore al 15% della contribuzione complessiva annuale delle Associazioni stesse.

Ha diritto a nominarne ulteriori tre qualora partecipi con una quota superiore al 30% ed, infine, altri tre quando la stessa quota superi il 40%.

Al fine di assicurare il rispetto degli equilibri rappresentativi di cui ai precedenti commi, nell'attribuzione dei componenti aggiuntivi spettanti a ciascuna Associazione devono essere calcolati, secondo la rispettiva espressione territoriale, il Past-President, il Presidente del Consiglio regionale Piccola Industria, il Presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori.

Partecipano inoltre alla Giunta, con voto consultivo:

- I Presidenti delle Commissioni consultive merceologiche di cui al successivo art.18, laddove costituite, e i rappresentanti delle Federazioni di settore e delle Associazioni nazionali di categoria che abbiano stipulato contratti di servizio organizzativo;
 - il Presidente dell'ANCE Sardegna e il Presidente del Confidi Sardegna;
 - i rappresentanti regionali che siano componenti a vario titolo della Giunta di Confindustria;
 - fino a tre componenti, nominati dal Presidente della Confindustria Sardegna e scelti tra persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale regionale. Essi durano in carica fino alla scadenza del Presidente stesso;
 - i Presidenti degli organismi consortili costituiti nell'ambito organizzativo regionale.

Sulla base degli argomenti posti all'ordine del giorno il Presidente può invitare alle riunioni della Giunta persone che siano espressione particolarmente significativa del mondo imprenditoriale regionale.

I membri aggiuntivi, che non siano già componenti di Giunta ad altro titolo, sono nominati dalle Associazioni federate, durano in carica due anni e possono essere designati per un massimo di tre bienni consecutivi.

Con esclusione del Presidente e del Vice Presidente della Confindustria Sardegna, i membri di diritto, che fanno parte della Giunta in funzione della loro carica nelle Associazioni federate, nelle articolazioni regionali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori o nelle Commissioni consultive merceologiche, decadono nel momento in cui cessano da tale carica.

ART. 7 - RIUNIONI DELLA GIUNTA

La Giunta si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e



ogniqualevolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, stabilisce semestralmente il calendario delle riunioni di Giunta.

La Giunta è convocata dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vice Presidente, con lettera raccomandata, fax o posta elettronica confermata spedita almeno quindici giorni prima della data dell'adunanza. In caso di urgenza può essere convocata con fax, telex telegramma o altro mezzo equivalente o posta elettronica confermata, spediti almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In tal caso, però, non possono essere trattate modifiche statutarie.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

La Giunta è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei componenti in carica.

Ciascuno dei componenti la Giunta ha diritto ad un voto, in caso di parità di voto prevale quello di chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Sono fatte salve le maggioranze diverse, previste dal presente statuto.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede, ma per quanto attiene la nomina e le deliberazioni relative a persone si adotta necessariamente lo scrutinio segreto, previa nomina di due scrutatori.

La Giunta è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Ogni membro della Giunta, ad esclusione del Presidente della Confindustria Sardegna e dei Presidenti delle Associazioni federate, può farsi rappresentare da altro membro nominato dalla medesima Associazione di appartenenza, il quale non può cumulare più di due deleghe.

I Presidenti delle Associazioni federate, in caso di impedimento, possono farsi rappresentare dai propri Vice Presidenti vicari a ciò espressamente delegati qualora all'ordine del giorno della Giunta sia stato posto l'esame ed approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo.

Decadono dalla carica i componenti aggiuntivi nominati dalle Associazioni che, senza giustificato motivo, non intervengono alle riunioni per due volte consecutive. Non sono inoltre rieleggibili i componenti che, avendo ricoperto la carica nel biennio precedente, siano stati dichiarati decaduti o non siano intervenuti ad almeno un terzo delle riunioni indette.

Il Presidente valuterà e sottoporrà alla Giunta eventuali eccezioni dovutamente motivate.



Le deliberazioni della Giunta vengono constatate mediante verbale sottoscritto da chi presiede e dal segretario. Funge da segretario il Segretario Generale della Confindustria Sardegna o, in sua assenza, altra persona designata dalla Giunta. Alle riunioni della Giunta possono assistere i Revisori, i Probiviri e i Direttori delle Associazioni federate.

Alle riunioni della Giunta, allorché siano all'ordine del giorno argomenti di specifico interesse di determinate categorie produttive, possono essere invitati a partecipare rappresentanti delle Federazioni di settore o Associazioni nazionali di categoria competenti.

ART. 8 – ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

Spetta alla Giunta, con la maggioranza del 75% degli aventi diritto al voto:

1. eleggere, sulla base delle indicazioni della Commissione di cui al successivo art.10, il Presidente ed il Vice Presidente della Confindustria Sardegna;
2. Approvare gli indirizzi generali ed il programma di attività proposti dal Consiglio Direttivo ai sensi del 7 comma dell'art. 10
3. deliberare, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente statuto la costituzione delle Aree di Attività proposte dal Consiglio Direttivo;
4. eleggere i Consiglieri Incaricati su proposta del Consiglio Direttivo;
5. esaminare ed approvare il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
6. approvare la misura dei contributi;
7. nominare e revocare il Segretario Generale e disporre l'ordinamento degli uffici e servizi della Confindustria Sardegna;

Spetta alla Giunta, con la maggioranza del 51% degli aventi diritto al voto:

1. approvare le proposte del Consiglio Direttivo, relative alla nomina dei rappresentanti esterni della Confindustria Sardegna;
2. deliberare, secondo quanto previsto dall'art.18 del presente statuto, la costituzione di Commissioni consultive merceologiche;
3. approvare le convenzioni e contratti di servizio organizzativo con le Federazioni nazionali di settore e le Associazioni nazionali di categoria aderenti a Confindustria;
4. ratificare le designazioni delle Associazioni federate concernenti la composizione del collegio dei Revisori contabili;
5. eleggere i componenti il collegio dei Probiviri;



6. determinare, nel quadro degli indirizzi generali della Confederazione, le direttive dell'azione federale per il raggiungimento dei fini statutari;
7. esercitare gli altri compiti attribuitigli dal presente statuto e promuovere ed attuare quant'altro sia ritenuto utile per il raggiungimento dei fini statutari e per favorire la partecipazione e la solidarietà degli aderenti.

Spetta infine alla Giunta, con la maggioranza dell'80% degli aventi diritto al voto:

1. adottare eventuali modificazioni di statuto, da sottoporre a successiva approvazione della Giunta confederale, secondo quanto previsto dal successivo art. 26;
2. deliberare lo scioglimento della Confindustria Sardegna, da sottoporre a successiva ratifica della Giunta confederale, secondo quanto previsto dal successivo art. 27;

ART. 9 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente, dal Vice Presidente, dagli altri Presidenti delle Associazioni federate, dal Presidente del Comitato regionale Piccola Industria, dal Presidente del Comitato regionale Giovani Imprenditori.

Il Consiglio assume le decisioni volte ad attuare le direttive della Giunta e dirige l'attività della Confindustria Sardegna, stabilendone l'azione a breve termine ed impostandone i programmi a medio termine.

Esso può sostituirsi alla Giunta nei casi di urgenza, salvo ratifica.

In particolare:

- approva, su proposta del Presidente, gli indirizzi generali ed il programma biennale di attività;
- predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione della Giunta;
- propone alla Giunta la misura dei contributi e le modalità di riscossione a carico delle Associazioni federate;
- approva i regolamenti;
- approva la proposta del Presidente concernente i Consiglieri Incaricati d' Area
- individua, su proposta del Presidente, ed in ragione del programma biennale di attività, le Aree di cui al successivo art. 22.
- predispone la nomina dei rappresentanti esterni della Confindustria Sardegna, da sottoporre all'approvazione della Giunta.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola ogni mese o quando ne facciano richiesta almeno 1/4 dei suoi componenti, secondo il calendario semestrale stabilito dal Presidente.



Per le modalità di convocazione del Consiglio Direttivo trovano applicazione le norme previste per la Giunta.

Prende le sue deliberazioni con la presenza di almeno la metà più uno dei membri che lo compongono e a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono constatate mediante verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, che svolge le funzioni di segretario del Consiglio.

Ciascuno dei componenti il Consiglio Direttivo ha diritto ad un voto; in caso di parità di voti prevale quello di chi presiede la riunione.

Alle riunioni del Consiglio, allorché siano all'ordine del giorno argomenti di loro specifica competenza, possono essere invitati a partecipare i Consiglieri Incaricati, i Presidenti delle Commissioni consultive merceologiche e i rappresentanti delle Federazioni di settore e delle Associazioni nazionali di categoria che abbiano stipulato contratti di servizio organizzativo con la Confindustria Sardegna.

ART. 10 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente della Confindustria Sardegna è eletto dalla Giunta, su proposta di una Commissione composta dai Presidenti delle Associazioni federate o da un loro delegato, e assicurando, di norma, una rotazione quadriennale tra le Associazioni federate.

La Commissione ha il compito di determinare e di esperire la più ampia consultazione, con le modalità che riterrà più opportune.

Sulla base della relazione della Commissione, mediante votazione a scrutinio segreto, si procede all'elezione del Presidente, con la maggioranza di cui all'art.8 del presente statuto.

Il procedimento di nomina del Presidente dovrà svolgersi complessivamente nel termine massimo di quattro mesi antecedenti la scadenza ordinaria del mandato del Presidente in carica.

La Commissione, entro 60 giorni dall'affidamento dell'incarico, ultimate le consultazioni, sottopone una o più indicazioni alla Giunta.

Entro i trenta giorni successivi alla designazione e prima della Giunta chiamata all'elezione, il/i Presidente/i designato/i presenta/no alla Commissione gli indirizzi generali per il proprio mandato ed il programma di attività per il biennio, e propone/gono la ripartizione delle Aree di attività ed i nomi dei Consiglieri Incaricati. Il programma e la proposta concernente le Aree ed i Consiglieri Incaricati viene trasmessa alla Giunta.

Entro 30 giorni dalla presentazione del programma e della proposta concernente le Aree ed i Consiglieri Incaricati alla Commissione, il Presidente di Confindustria Sardegna ha l'obbligo di procedere alla convocazione della Giunta regionale per l'elezione.



Qualora la procedura di elezione del Presidente dovesse essere ultimata prima del previsto termine di quattro mesi, il Presidente della Confindustria Sardegna dovrà procedere alla convocazione della Giunta regionale alla scadenza del proprio mandato.

In caso di voto negativo della Giunta, entro i successivi trenta giorni, deve essere ricostituita la Commissione di designazione.

La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente di una Associazione federata, e di Presidente di ogni altro organismo associativo provinciale o regionale, fatta salva la possibilità di deroga, proposta dalla Commissione di cui al primo comma e approvata all'unanimità dai componenti di Giunta chiamati all'elezione.

Per quanto riguarda l'incompatibilità tra la carica di Presidente di Confindustria Sardegna ed eventuali incarichi politici, si applicano le disposizioni previste nelle relative delibere emanate dalla Giunta confederale.

Nel caso in cui alla carica di Presidente di Confindustria Sardegna venga nominato un componente la Giunta o il Consiglio Direttivo, il posto lasciato vacante in seno a detti organismi dal Presidente regionale viene ricoperto da chi è subentrato a quest'ultimo nella carica a livello provinciale ovvero dal nuovo membro aggiuntivo cooptato, su designazione dell'Associazione di appartenenza, dalla Giunta.

Il Presidente dura in carica quattro anni, dalla data della Giunta che lo ha nominato sino alla data della Giunta che si tiene nel secondo anno pari successivo. Scade negli anni pari e non è immediatamente rieleggibile. La stessa persona può ricoprire la carica di Presidente dopo quattro anni di interruzione.

Il Presidente della Confindustria Sardegna presiede sia la Giunta che il Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Confindustria Sardegna è preposto al Centro Studi di cui all'art. 21

Il Presidente ha, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio, la rappresentanza legale della Confindustria Sardegna e provvede all'esecuzione delle deliberazioni della Giunta e del Consiglio Direttivo, alla amministrazione ordinaria della stessa, alla vigilanza sull'andamento delle attività, degli uffici e dei servizi confederali.

Il Vice Presidente vicario è eletto dalla Giunta, sempre su proposta della Commissione di cui al primo comma e immediatamente dopo l'elezione del Presidente, nell'ambito dei Presidenti delle Associazioni federate.

Il Vice Presidente vicario deve essere espressione di una Associazione territoriale diversa da quella del Presidente e trovano applicazione le disposizioni previste per il Presidente per la durata del mandato ed il rispetto della rotazione territoriale.

Al Vice Presidente vicario - su proposta del Presidente, approvata dalla Giunta - potranno essere eventualmente affidate deleghe di responsabilità nel quadro



dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente vicario.

E' vice presidente di diritto il Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell'Industria.

Qualora la carica del Presidente venga, per qualsiasi motivo, a cessare si provvede nei 30 gg successivi all'avvio della procedura per la sua sostituzione e le funzioni del Presidente sono affidate pro tempore al Vice Presidente.

ART. 11 – REVISORI CONTABILI

Ciascuna Associazione federata designa un Revisore contabile e la Giunta ratifica tali designazioni.

I componenti scelgono nel loro ambito un Presidente.

I Revisori contabili durano in carica quattro anni, scadono in occasione degli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria e ne riferiscono alla Giunta con la relazione sul bilancio consuntivo.

I Revisori contabili assistono alle adunanze della Giunta.

ART. 12 - PROBIVIRI

La Giunta ogni quattro anni elegge, a scrutinio segreto, cinque probiviri.

Ciascun componente la Giunta può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze nell'ambito di una lista che è composta da un numero di candidati superiore ai seggi da ricoprire.

A tal fine, nel convocare la Giunta chiamata all'elezione, il Presidente invita i Presidenti delle Associazioni territoriali federate a far pervenire per iscritto le candidature in tempo utile perché siano sottoposte alla votazione. Ciascuna Associazione federata indica due candidati.

I componenti scelgono nel loro ambito un Presidente

Alla carica di Proboviro possono essere candidate anche persone che non abbiano diretta responsabilità d'impresa.

La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente o di Proboviro di un'organizzazione confederata e di Confindustria, nonché con tutte le altre cariche all'interno di Confindustria Sardegna

I Probiviri durano in carica quattro anni, scadono negli anni pari e sono rieleggibili senza limiti di mandato.



Spetta ai Proboviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra le componenti del sistema e che non si siano potute definire bonariamente.

A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i cinque Proboviri eletti dalla Giunta.

Il Presidente del predetto collegio è scelto tra i cinque Proboviri con l'accordo dei due Proboviri nominati dalle parti. In caso di dissenso, la nomina sarà richiesta dai due Proboviri già nominati al Presidente del Tribunale di Cagliari che provvederà alla scelta, sempre tra i cinque Proboviri eletti dalla Giunta.

Il Presidente del Collegio arbitrale ed i singoli Proboviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt.51 e 52 del Codice di procedura civile, dal Codice Etico e dalla Carta dei valori associativi.

Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio, tenendo anche presenti i criteri procedurali fissati nel regolamento confederale.

Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale.

Il lodo deve essere deliberato a maggioranza dei voti entro trenta giorni dalla data in cui il collegio si è costituito ed ha avviato l'esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni.

Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate ed al Presidente della Confindustria Sardegna entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile, fatto salvo l'appello ai Proboviri di Confindustria.

In ogni caso, il collegio arbitrale costituito comunica ai Proboviri confederali la controversia ad esso demandata; a tale riguardo, il Collegio dei Proboviri della Confederazione, di propria iniziativa o su richiesta del collegio arbitrale può fornire elementi di orientamento per la risoluzione delle controversie stesse.

L'interpretazione del presente statuto, nonché di ogni altra norma relativa di Confindustria Sardegna è di esclusiva competenza dei Proboviri.

La decadenza dalle cariche della Confindustria Sardegna può essere disposta, oltre che dagli organismi che hanno proceduto alle designazioni ed alle nomine, dai Proboviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.

Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i cinque Proboviri eletti dalla Giunta designano, all'inizio di ogni anno solare e a maggioranza tra loro, tre Proboviri delegati ad assolvere funzioni interpretative e/o disciplinari.

L'esame di eventuali controversie connesse alle attribuzioni di cui al precedente



comma, escludendo quelle disciplinari, spetta ai restanti due Proviviri eletti dalla Giunta, convocati in collegio speciale.

I Proviviri si pronunciano, infine, in tutti gli altri casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione, secondo le modalità e con gli effetti all'uopo stabiliti.

ART. 13 – CONSIGLIERI INCARICATI

Nella realizzazione del programma biennale di attività il Presidente ed il Consiglio Direttivo verranno affiancati da Consiglieri Incaricati.

A tal fine la Giunta che provvede all'elezione del Presidente e quella che si tiene nel primo anno pari successivo elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, un numero variabile di Consiglieri Incaricati fino ad un massimo di 7, scelti nell'ambito dei componenti la Giunta.

Ai Consiglieri Incaricati sono affidati compiti di responsabilità nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione, esposti dal Presidente ed approvati dalla Giunta, e in coerenza con le funzioni strategiche di attività, che Confindustria Sardegna deve presidiare, e con le esigenze organizzative sulle quali si fonda l'articolazione per aree di attività, deliberate dalla Giunta, su proposta del Presidente.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri Incaricati vengano a mancare nel corso del loro mandato, il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può sottoporre alla Giunta la nomina dei loro sostituti, i Consiglieri Incaricati così nominati durano in carica fino alla prima riunione di Giunta svolta in anno pari

I Consiglieri Incaricati, su invito del Presidente e per gli argomenti di loro competenza, potranno partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Per l'accesso alle cariche direttive è richiesta una responsabilità aziendale di grado rilevante, secondo le figure previste dall'apposito regolamento confederale.

Ai fini della rotazione, si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per le modalità elettive, la durata dei mandati e le cause di non rieleggibilità trovano applicazione le specifiche disposizioni contenute nel presente statuto con riferimento ai diversi organi della Confindustria Sardegna.

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice Etico.



ART.15 – RAPPRESENTANTI DESIGNATI A RICOPRIRE INCARICHI ESTERNI

I rappresentanti designati a ricoprire incarichi esterni svolgono il loro mandato nell'interesse della Confindustria Sardegna e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo e del programma approvati dalla Giunta ovvero stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Essi dovranno riferire, laddove possibile preventivamente, di ogni operazione ed ogni intervento effettuato nell'ambito del proprio incarico, attendendosi, nell'esecuzione dello stesso, alle direttive che gli verranno indicate dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

I rappresentanti di cui ai commi precedenti sono altresì tenuti ad informare e concordare con il Consiglio Direttivo della Confindustria Sardegna ogni ulteriore incarico derivante dall'ente in cui sono stati designati.

Qualora decadano dalle cariche ricoperte all'interno delle Associazioni di appartenenza, e comunque dopo il rinnovo della Giunta della Confindustria Sardegna sono tenuti a rimettere il loro incarico.

Ai rappresentanti designati a ricoprire incarichi esterni che non rispettino quanto previsto ai commi precedenti verranno applicate le relative sanzioni disciplinari previste dall'Associazione di appartenenza.

ART. 16 - COMITATO REGIONALE PER LA PICCOLA INDUSTRIA

Il Comitato regionale per la Piccola Industria è composto dai Presidenti degli analoghi Consigli e/o Comitati esistenti presso le Associazioni.

Il Comitato coordina le rappresentanze territoriali di cui al precedente comma; esprime il proprio parere in ordine ai problemi che direttamente o indirettamente interessino la Piccola Industria e propone alla Giunta i rappresentanti del settore ai fini di eventuali nomine in organizzazioni e enti esterni.

Il Presidente dura in carica due anni e non è immediatamente rieleggibile quando sia stato nominato nella carica due volte consecutive.

Trova comunque applicazione la disciplina sulla rotazione territoriale prevista per il Presidente della Confindustria Sardegna.

Il Comitato può nominare tra i propri componenti un Vice Presidente, che sostituisca il Presidente in caso di impedimento.

Per il suo funzionamento, il Comitato può predisporre un proprio regolamento che dovrà essere approvato dalla Giunta.

ART. 17 - COMITATO REGIONALE GIOVANI IMPRENDITORI



DELL'INDUSTRIA

Nell'ambito della Confindustria Sardegna è costituito il Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell'Industria.

La composizione ed il funzionamento di tale Comitato sono disciplinati da apposito regolamento deliberato dal Comitato stesso ed approvato dalla Giunta della Confindustria Sardegna.

ART. 18 - RAPPRESENTANZA DI CATEGORIA E COMMISSIONI CONSULTIVE MERCEOLOGICHE

Anche sulla base delle norme statutarie nazionali, Confindustria Sardegna è l'interlocutore delle Associazioni Nazionali di Categoria su materie di politica industriale regionale.

A norma dell'art.9 dello Statuto confederale, per garantire l'integrazione tra Confindustria Sardegna ed il sistema di rappresentanza di categoria di cui al successivo art.10 dello stesso Statuto, nonché il relativo, più adeguato finanziamento, d'intesa con le Associazioni federate, potranno essere definite convenzioni e contratti di servizio organizzativo con le Federazioni nazionali di settore e le Associazioni nazionali di categoria aderenti a Confindustria in coerenza con i Regolamenti di Confindustria in materia.

Le rappresentanze di categoria che già dispongono di articolazioni territoriali, con competenze particolari e profili associativi propri, definiscono specifici accordi di collegamento organizzativo per realizzare il necessario coordinamento della rappresentanza con Confindustria Sardegna, concordando adeguate modalità di partecipazione alla vita associativa ed al finanziamento della stessa.

A tal fine, la Giunta può deliberare la costituzione, definendone la composizione, di Commissioni consultive a carattere merceologico, anche su richiesta di Associazioni federate e/o di Federazioni o Associazioni di categoria confederate.

Le Commissioni, che hanno carattere consultivo e sono costituite da rappresentanti delle Associazioni federate nelle quali il settore è presente, esprimono il loro parere in ordine ai problemi concernenti specificamente il settore merceologico di rispettiva competenza.

I componenti delle Commissioni eleggono un Presidente che dura in carica due anni e trovano applicazione le norme previste per il Presidente della Confindustria Sardegna per la durata del mandato e la rotazione territoriale.

ART. 19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale partecipa a tutte le riunioni degli organi e delle commissioni



della Confindustria Sardegna.

Collabora con il Presidente e con il Consiglio Direttivo per la predisposizione degli strumenti contabili della Confindustria Sardegna e provvede alla esecuzione delle deliberazioni.

E' nominato o revocato dalla Giunta.

Provvede alla organizzazione ed al funzionamento degli uffici e propone l'assunzione del personale, nonché la risoluzione dei rapporti di lavoro, e, nell'ambito delle deleghe e dei poteri ad esso attribuiti dal Presidente, sottoscrive tutti gli atti amministrativi.

ART. 20 – COMITATO DI DIREZIONE

Al fine di assicurare uno stretto coordinamento delle attività confederali a livello delle strutture è costituito il Comitato di Direzione.

Il Comitato di Direzione collabora con il Presidente, con il Consiglio Direttivo e con il Segretario Generale per l'esecuzione delle deliberazioni.

E' composto dal Segretario Generale della Confindustria Sardegna e dai Direttori delle Associazioni degli Industriali provinciali.

Alle riunioni del Comitato di Direzione possono partecipare i soggetti responsabili del coordinamento dei Gruppi Tecnici di Supporto alle Aree, per gli argomenti di loro competenza.

Il Comitato si riunisce almeno una settimana prima delle riunioni del Consiglio Direttivo e della Giunta, e, comunque, quando il Segretario Generale o un Direttore di Associazione territoriale lo richieda. L'avviso di convocazione deve contenere l'elencazione puntuale degli argomenti da trattare.

Il Segretario Generale o suo delegato provvede a redigere sintetico verbale delle riunioni del Comitato.

Il Segretario Generale predispone il calendario semestrale delle riunioni e coordina i lavori del Comitato.

ART. 21 – CENTRO STUDI

Il Centro Studi è coordinato dal Presidente e svolge, nel quadro degli obiettivi della Confindustria Sardegna, un'attività scientifica e sistematica di indagine, analisi e ricerche su argomenti di carattere economico, sociologico e tecnico. Tale attività è intesa dare alla Confederazione una più approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione dei fenomeni generali di sviluppo a medio-lungo termine.

Il Centro Studi presta altresì consulenza tecnica ai Soci della Confindustria Sardegna nella progettazione, promozione, istituzione, organizzazione e coordinamento di iniziative nel campo della formazione, della ricerca e dei servizi



alle imprese, e su particolari argomenti ad esso sottoposti.

Il Centro Studi si può avvalere del supporto di un Comitato Scientifico composto di persone di chiara competenza, nominate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente.

Alle riunioni del Centro Studi partecipano il Segretario Generale di Confindustria Sardegna e i Direttori delle Associazioni territoriali federate o loro delegati.

ART. 22 – AREE DI ATTIVITA'

Per garantire la più ampia partecipazione del sistema associativo alla determinazione degli indirizzi generali di attività, la Giunta, su proposta del Presidente, istituisce ogni due anni le Aree tecniche di attività in funzione del programma approvato dalla stessa Giunta.

Spetta ai Comitati tecnici istituiti per ciascuna Area di attività la definizione di proposte e/o di indirizzi di attività da proporre agli organi della Confindustria Sardegna che, a loro volta, possono delegare ai Comitati l'approfondimento e la definizione di temi specifici di azione.

L'attività dei Comitati tecnici è coordinata dai rispettivi Consiglieri Incaricati d'Area.

I Presidenti delle Associazioni territoriali federate indicano i nominativi dei membri che comporranno ciascun Comitato tecnico, il quale si articola in base agli obiettivi assegnati e con un numero di componenti determinato dal Consigliere Incaricato dell'Area di attività di riferimento, sentito il Consiglio Direttivo, assicurando comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le territoriali.

Per ciascuna area viene costituita, su proposta del Comitato di Direzione, una struttura di supporto, costituita dai dirigenti, funzionari o tecnici delle Associazioni territoriali e della Confindustria Sardegna, individuati ed impegnati in relazione alle caratteristiche professionali ed alla materia. Per ogni area di attività viene indicato, tra i componenti, un soggetto responsabile del coordinamento, indicato dall'Associazione territoriale che esprime il Consigliere Incaricato ovvero dalla Confindustria Sardegna.

Il Responsabile del coordinamento del Gruppo tecnico di supporto assicura la massima circolazione e condivisione delle informazioni e cura i rapporti tra i partecipanti al Gruppo.

Alle riunioni dei Gruppi partecipa il Segretario Generale della Confindustria Sardegna o suo delegato.

ART. 23 – ASSOCIAZIONE OBR – FONDIMPRESA SARDEGNA

Il Presidente della Confindustria Sardegna è preposto all'Associazione OBR – Fondimpresa Sardegna che opera a favore delle imprese sarde che decidano di versare all'Associazione Fondimpresa – Fondo paritetico interprofessionale nazionale per la formazione continua il contributo dello 0,30% istituito dall'articolo 25, quarto comma, della Legge 21.12.1978, n.845 e successive modificazioni,



promuovendo, ai sensi del comma 1 dell'art.118, Legge 23.12.2000, n.388, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, concordati tra le parti sociali in coerenza con la programmazione regionale e, al di fuori dei finanziamenti di cui all'art.118, comma 1, Legge 23.12.2000 n.388, ogni altra attività necessaria allo sviluppo e alla crescita delle risorse umane, in coerenza con le esigenze delle imprese sarde e conformandosi alle disposizioni di Fondimpresa.

La Giunta nella nomina dei rappresentanti di parte datoriale all'interno degli organi dell'ente bilaterale di cui al comma precedente assicura il massimo raccordo funzionale e organizzativo con gli organi e con il comitato di direzione della Confindustria Sardegna.

TITOLO IV - FONDO COMUNE - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

ART. 24 - FONDO COMUNE

Il Fondo comune della Confindustria Sardegna è costituito:

- dai contributi di cui all'art. 4
- dalle eccedenze attive delle gestioni annuali
- dalle erogazioni e dai lasciti costituiti a favore della Confindustria Sardegna e dalle eventuali devoluzioni dei beni ad essa fatti a qualsiasi titolo
- da eventuali contributi versati dalle Federazioni nazionali di settore e le Associazioni nazionali di categoria aderenti a Confindustria con le quali siano state stipulate convenzioni e contratti di servizio organizzativo.

Con il fondo comune si provvede alle spese per il funzionamento della Confindustria Sardegna ed a tutte le occorrenze dell'attività federale.

Il fondo comune rimane indivisibile per tutta la durata della Confindustria Sardegna e pertanto i soci che, per qualsiasi motivo, cessino di farne parte prima del suo scioglimento, non possono avanzare alcuna pretesa di ripartizione ed assegnazione di quote a valere sul fondo medesimo.

ART. 25 - BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO

L'esercizio finanziario della Confindustria Sardegna è annuale ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci sono redatti secondo l'impostazione generale di cui all'apposito regolamento di Confindustria.

I bilanci sono approvati dalla Giunta: entro novembre quello preventivo ed entro giugno quello consuntivo, con la relazione dei Revisori contabili e con la relazione di certificazione



TITOLO V – MODIFICAZIONI DELLO STATUTO E SCIoglIMENTO DELLA CONFINDUSTRIA SARDEGNA

ART. 26 - MODIFICAZIONI STATUTARIE

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dalla Giunta con il voto favorevole di almeno l'80% degli aventi diritto al voto.

ART. 27 - SCIoglIMENTO

Quando venga domandato lo scioglimento della Confindustria Sardegna da almeno due soci, deve essere convocata un'apposita Giunta per deliberare in proposito.

Tale Giunta, da convocarsi per lettera raccomandata, delibera validamente con il voto favorevole dell'80% degli aventi diritto al voto.

Se viene deliberato lo scioglimento, deve essere richiesta la ratifica della decisione da parte della Giunta di Confindustria.

La Giunta nomina uno o più liquidatori, ne determina i poteri e i compensi e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue.

Tali eventuali attività patrimoniali residue possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME TRANSITORIE E DI ATTUAZIONE

Nel mese di marzo 2004 viene attivata la Commissione di designazione di cui all'art. 10

Entro Maggio 2004, viene convocata la Giunta per l'approvazione del programma, presentato da parte del Presidente designato ai sensi dell'art. 1

Statuto deliberato dal Consiglio Direttivo del 26 gennaio 2004 ed approvato dalla Giunta del 27 febbraio 2004.